

REGOLAMENTO

TITOLO I -- DEI SOCI --

Art. 1

I Soci si distinguono in Soci onorari e Soci ordinari.

Possono essere nominati Soci onorari coloro che conseguono importanti risultati di alto valore scientifico nell'ambito delle scienze veterinarie o siano altamente benemeriti della Società. Le relative proposte vengono avanzate dai Soci e devono contenere il "curriculum" della persona designata.

La nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Scientifico della Società e la comunicazione all'interessato, dell'avvenuta nomina, viene data nelle forme che il Presidente riterrà più idonee.

Hanno titolo per essere nominati Soci ordinari i laureati in medicina veterinaria o chiunque sia cultore di scienze veterinarie, ne desideri il progresso e si proponga di curarne la diffusione. Possono essere inoltre compresi nella categoria dei Soci ordinari gli Enti e le Associazioni che si interessano di scienze veterinarie con le stesse finalità della S.I.S.Vet.

Art. 2

Le Società specialistiche che desiderano essere associate alla S.I.S.Vet. debbono inoltrare domanda al Presidente allegando copia dello Statuto; il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti sull'accoglimento della domanda e riconosce - se del caso - il diritto al Presidente pro-tempore della Società di entrare a far parte del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Il riconoscimento di membro di diritto del Comitato Scientifico del Presidente pro-tempore delle Società associate diventa operante in occasione della prima riunione successiva al provvedimento.

La domanda delle persone fisiche di far parte della Società, come Socio ordinario, controfirmata da due Soci, deve essere rivolta al Presidente e contenere l'esatto indirizzo, il luogo e la data di nascita, la qualifica e quelle notizie che il richiedente ritenesse opportuno di comunicare.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione a maggioranza dei votanti.

La comunicazione della nomina a Socio ordinario è inviata dal Presidente entro 15 giorni dall'avvenuta nomina ed è accompagnata da una copia dello Statuto e del Regolamento.

Il nuovo Socio, accusando ricevuta della lettera di nomina, deve inviare all'Amministratore Economo la quota sociale annuale; soltanto dopo aver effettuato il versamento egli viene considerato come Socio a tutti gli effetti.

Art. 3

Qualora, trascorso un mese dalla data d'invio della lettera di nomina il Socio non avesse versato la quota, l'Amministratore Economo lo invita a farlo entro 15 giorni. Trascorso inutilmente tale periodo l'Amministratore Economo ne informa la Presidenza, la quale provvede ai sensi dell'art. 6.

Art. 4

L'elenco dei nuovi Soci viene comunicato alla Assemblea nella riunione annuale ordinaria.

Art. 5

I Soci ordinari (persone o Enti) debbono inviare entro il mese di gennaio di ciascun anno la quota annuale all'Amministratore Economico. Soltanto il pagamento della quota annuale dà diritto di partecipare a tutti gli atti della vita della Società. I Soci morosi nel pagamento delle quote sono invitati a soddisfare il loro impegno nei modi e nelle forme che la Presidenza riterrà più idonee.

Art. 6

Il Socio cessa di far parte della S.I.S.Vet.:

- 1) per dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno sociale; le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo o comunque a partire dalla data di scadenza dell'anno sociale;
- 2) per mancato pagamento delle quote sociali per tre anni consecutivi;
- 3) per espulsione per avere tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere della Società o lesivo del decoro di questa. In questi casi il provvedimento, proposto dal Collegio dei Probiviri, viene adottato dal Consiglio Direttivo che lo comunica con lettera raccomandata all'interessato.

La deliberazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

TITOLO II -- DELLA DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ --

Art. 7

L'anno amministrativo sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 8

Il Presidente rappresenta la Società, firma tutti gli atti ufficiali della medesima, convoca le riunioni annuali e straordinarie, che presiede e dirige; convoca e presiede le adunanze di Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità; fissa la data della riunione annuale; nomina il Comitato ordinatore della medesima, delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei Soci; delibera sulle questioni economico-finanziarie; tratta tutti gli argomenti che sono di sua spettanza ai termini dello Statuto.

Art. 10

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se interviene almeno la metà dei Soci componenti, in prima convocazione.

In seconda convocazione sono valide se sono presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese con il voto della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

Art. 12

Il Segretario stende i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, delle Riunioni generali; tiene il protocollo e l'archivio sociale; tiene l'elenco dei Soci; firma insieme con il Presidente le lettere di nomina dei Soci; cura la redazione dei volumi degli Atti; compie tutte quelle altre funzioni che sono di sua spettanza ai termini dello Statuto.

Art. 13

Il Segretario della Società può essere coadiuvato nelle sue mansioni da uno o più Vice Segretari. La nomina dei Vice Segretari viene fatta dal Presidente, su designazione del Segretario.

Art. 14

L'Amministratore Economo vigila sull'intera gestione della Società, interviene alle adunanze del Consiglio e riferisce su quanto riguarda l'andamento economico. Ricontra tutti gli atti che impegnano il patrimonio sociale, vigila sulle entrate e controfirma gli atti.

Art. 15

L'Amministratore Economo può essere coadiuvato da un Vice Amministratore Economo. La nomina del Vice Amministratore Economo viene fatta dal Presidente su designazione dell'Amministratore Economo della Società.

Art. 16

Il Consiglio, in quanto ha veste di Consiglio di Amministrazione (art. 12 dello Statuto) in base ai documenti presentati dall'Amministratore Economo, controllati dai Revisori dei Conti, propone alla Assemblea dei Soci i preventivi delle entrate e delle spese, i consuntivi e in generale amministra il patrimonio sociale.

Art. 17

Il Comitato Scientifico, costituito a norma dell'art. 13 dello Statuto, ha le attribuzioni citate nel predetto articolo. Si riunisce almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

Art. 18

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide in prima convocazione se interviene almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione sono valide quando siano presenti almeno cinque membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del Comitato Scientifico di cui al punto 8 dell'art. 13 dello Statuto scadono ogni 4 anni e non sono rieleggibili immediatamente.

TITOLO III**-- DEL COMITATO ORDINATORE DELLE RIUNIONI GENERALI --****Art. 19**

Per lo svolgimento delle Riunioni generali il Presidente nomina un Comitato ordinatore subito dopo che l'Assemblea dei Soci ha deliberato circa la sede delle Riunioni generali dell'anno successivo (art. 10 dello

Statuto).

Il Comitato ordinatore è composto di almeno 3 membri.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.

Art. 20

E' compito del Comitato ordinatore locale:

- a) determinare, d'accordo con la Presidenza della Società, la durata della riunione ed in relazione ad essa stabilire il diario dei lavori fissando, se pure in linea generale, la durata massima dei discorsi, delle relazioni, delle comunicazioni e delle discussioni;
- b) provvedere ai locali necessari per le riunioni e predisporre il regolare funzionamento della riunione nominando in tempo debito adatto personale da mettere a disposizione dell'Assemblea;
- c) stendere il programma definitivo della riunione. Il programma dovrà contenere l'elenco di tutti i discorsi, relazioni, comunicazioni e relativo diario;
- d) inviare a tutti i Soci, almeno un mese prima della riunione, il programma definitivo, il diario e quanto altro potesse tornare opportuno di comunicare ai Soci medesimi;
- e) fissare i giorni e le ore per le escursioni e visite da effettuare durante la riunione e disporre in generale tutto quanto può giovare al regolare svolgimento e al buon successo della riunione.

TITOLO IV

-- DELLE RIUNIONI DELLA SOCIETÀ --

Art. 21

La sede delle riunioni o convegni annuali viene stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci (art. 10 dello Statuto).

La data delle riunioni viene fissata dal Consiglio Direttivo; tale data viene dalla Presidenza fatta conoscere ai relatori, proposti dal Comitato Scientifico, almeno 8 mesi prima e ai Soci almeno 4 mesi prima.

Art. 22

I Soci che intendono presentare alle riunioni annuali comunicazioni scientifiche o intendono proporre argomenti su questioni generali che interessino il progresso delle scienze veterinarie e delle loro applicazioni, debbono darne comunicazione nei termini fissati dalla Presidenza. La inserzione delle comunicazioni scientifiche nel volume degli Atti è subordinata al parere del Comitato Scientifico.

Art. 23

La Presidenza della Società può, per fondate ragioni, mutare la data della riunione ordinaria annuale. In tal caso ne dà tempestiva comunicazione ai Soci.

Art. 24

La data e il programma definitivo nonché il diario delle riunioni annuali vengono fatti conoscere ai Soci, a cura del Comitato promotore locale, almeno un mese prima della riunione.

Art. 25

Le riunioni annuali comprendono più adunanze. Il giorno e l'ora di esse sono riportate nel diario. Le adunanze sono presiedute e dirette dal Presidente della Società; in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza anche del Vice Presidente provvedono i Soci presenti alla riunione a mezzo di votazione. Il Segretario della Società funge in esse da Segretario; può farsi collaborare dal Vice Segretario della Società, ove nominato, o dal Segretario del Comitato promotore locale e da altro Socio.

Art. 26

La prima delle adunanze generali è quella solenne di apertura della riunione. Vi possono prendere parte i Soci, le Autorità, le Rappresentanze e tutti coloro che sono invitati dalla Presidenza e dal Comitato ordinatore locale.

Art. 27

Le altre adunanze generali, alle quali intervengono i Soci e le persone invitate, sono destinate allo svolgimento e alla discussione delle relazioni, delle comunicazioni scientifiche e delle questioni generali che interessano il progresso delle discipline veterinarie e delle loro applicazioni. Una adunanza speciale è destinata all'Assemblea generale dei Soci e vi si trattano gli argomenti non scientifici contemplati dall'art. 10 dello Statuto. Nelle adunanze le deliberazioni sono prese e le proposte approvate con voto della maggioranza dei presenti. La convocazione viene disposta dal Presidente con avviso scritto da inviare ai Soci almeno 20 giorni prima. L'Assemblea di prima convocazione è validamente costituita quando sia presente la metà dei Soci; l'Assemblea in seconda convocazione si riterrà validamente costituita trascorsa un'ora dalla prima per deliberare sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo i casi in cui sia stabilito diversamente.

Art. 28

La durata delle relazioni, delle comunicazioni, dei discorsi viene generalmente fissata dal Comitato promotore locale d'accordo con la Presidenza della Società. E' però in facoltà dei Soci presenti di decidere altrimenti mediante votazione. Nelle discussioni i Soci possono prendere la parola una o più volte secondo il parere dall'Assemblea. I Relatori hanno la parola per ultimo.

Art. 29

I verbali delle singole adunanze sono compendiatati, a cura del Segretario della Società, in un verbale riassuntivo della riunione o Convegno annuale che dovrà figurare nell'apposito registro della Società.

Art. 30

I verbali delle singole adunanze e tutte le altre carte relative alla riunione annuale sono depositate, a cura del Segretario, nell'archivio della Società.

Art. 31

I Soci che in rapporto al precitato art. 23 del Regolamento non avessero fatto pervenire il testo integrale delle relazioni e comunicazioni nei termini fissati dalla Presidenza, sono tenuti a farlo all'atto stesso della comunicazione.

Art. 32

La data e il luogo per le riunioni generali straordinarie previste dallo Statuto (Art. 9) vengono dalla Presidenza fatte conoscere, assieme al programma, almeno un mese prima.

Art. 33

Nei centri ove il numero degli iscritti lo permette possono essere promosse delle riunioni straordinarie parziali, provinciali o regionali, intese a trattare e discutere argomenti scientifici e scientifico-pratici o a divulgare le scienze veterinarie. I Soci che intendono promuovere tali riunioni culturali sotto l'egida della Società, sono tenuti a chiedere al Presidente la preventiva autorizzazione facendo pervenire allo stesso il programma dettagliato della manifestazione. Il Presidente delibera in merito dopo aver sentito il parere del Comitato Scientifico dell'Ente. In caso di parere favorevole il Presidente nomina, fra i Soci del luogo ove deve svolgersi la riunione, un ristretto Comitato a cui affida la organizzazione delle riunione in parola. Il ristretto Comitato è responsabile dell'andamento e dell'esito della riunione: a manifestazione finita esso è tenuto a trasmettere alla Presidenza una breve relazione.

TITOLO V**-- DELLE PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ --****Art. 34**

Le pubblicazioni della Società sono rappresentate dagli "Atti della riunioni annuali".

Art. 35

Gli "Atti della Società" sono pubblicati entro l'anno dalla chiusura della riunione. Compatibilmente con esigenze di ordine editoriale e con le possibilità finanziarie della Società, gli Atti raccolgono:

- a) il testo delle relazioni, delle comunicazioni scientifiche e delle relative discussioni;
- b) i discorsi tenuti nell'adunanza solenne di apertura delle riunioni o un loro riassunto;
- c) il verbale riassuntivo con la cronistoria della riunione.

La redazione del volume degli "Atti" è affidata al Segretario che vi provvede in accordo con il Consiglio Direttivo.

Art. 36

E' compito della presidenza della Società di stabilire la tipografia o la Casa editrice a cui affidare le pubblicazioni della Società e di fissarne il prezzo.

Art. 37

Gli "Atti" sono distribuiti a ciascun Socio o gratuitamente o ad un prezzo inferiore di almeno il 30 per cento a quello di copertina, secondo le condizioni economiche dell'Ente. La Presidenza ha la facoltà di distribuire copie gratuite degli "Atti" specialmente all'estero e di fare il cambio con altre pubblicazioni periodiche.

TITOLO VI**-- DELLE QUOTE SOCIALI --****Art. 38**

Le quote sociali vengono fissate anno per anno dall'Assemblea generale dei Soci sentito il parere della Presidenza della Società.

TITOLO VII
-- DISPOSIZIONI GENERALI --

Art. 39

Ogni proposta di modificazione del presente Regolamento, suggerita dall'Ufficio di Presidenza o dai Soci, deve essere nota almeno un mese prima della data dell'Assemblea generale dei Soci in cui la proposta sarà discussa. Per l'approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.